



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Ufficio Entrate

Trasmissione: via e-mail

Classificazione di D. C. Rischì

Processo: Aziende

Macroattività: Indirizzi normativi/operativi

Tipologia: circolari e note di istruzioni

Fascicolo: Anno 2010

Utenti DC Rischì: Sì

Autore: DN

Minisito: Sì

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

OGGETTO: Autoliquidazione 2009/2010. Riduzioni contributive per il settore autotrasporto merci in conto terzi e differimento del termine di versamento al 16 giugno 2010.

Premessa

La Finanziaria 2010¹ ha previsto il rifinanziamento di alcuni interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, tra i quali la riduzione contributiva già disposta per il 2009 dall'art. 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto legge n. 207/2008² per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123.

Con DPCM del 19 marzo 2010³ è stato determinato l'ammontare delle risorse economiche nella misura già prevista per l'anno 2009, sia per la riduzione dei tassi medi di tariffa, sia per i premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane.

In attuazione di tali disposizioni, il Presidente – Commissario Straordinario dell'Istituto, con deliberazione n. 98 del 25 maggio 2010, ha approvato per l'anno 2010 i tassi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni Industria, Artigianato e Terziario nonché la riduzione del 14,50 % dei premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane per le voci 9123 (classe di rischio 5°) e 9121 (classe di rischio 8°) ed è stato avviato l'iter per l'adozione del relativo decreto interministeriale da parte dei dicasteri competenti.

Infine, l'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 72/2010⁴ ha fissato al 16 giugno 2010 il termine per il versamento del premio per l'Autoliquidazione 2009/2010 da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, già differito al 16 aprile 2010 dall'art. 5, comma 7-septies, del decreto legge n. 195/2009⁵.

Per quanto sopra sono stati rielaborati i tassi 2010 ed è in corso di spedizione alle imprese interessate il modello 20 SM relativo alla comunicazione del tasso applicato per l'anno in corso.

¹ Articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e Elenco 1 allegato alla stessa legge.

² Convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

³ Registrato alla Corte dei Conti il 15 aprile 2010.

⁴ Recante "Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21-5-2010.

⁵ Recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; vedi note prot. 1447 del 15.2.2010 e prot. 1953 del 1°3.2010.

Istruzioni per il calcolo del premio di Autoliquidazione 2009/2010

Le imprese classificate alle voci 9121 e 9123, destinatarie degli interventi agevolativi descritti, hanno già ricevuto entro dicembre 2009 le basi di calcolo per l'autoliquidazione 2009/2010 dei premi assicurativi e devono provvedere entro il prossimo 16 giugno:

- a calcolare i premi ordinari dovuti per i dipendenti e gli altri soggetti assimilati applicando alle retribuzioni (già dichiarate entro il 16 febbraio scorso con il modello 1031 o entro il 16 marzo in caso di invio telematico⁶) i nuovi tassi indicati nel 20 SM in corso di notifica;

- a calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione) applicando al premio di rata 2010, per le sole voci di tariffa 9121 e 9123 e in base alle percentuali di incidenza presenti, la percentuale di riduzione del 14,50 %.

Per quanto riguarda i premi speciali unitari degli artigiani relativi alle voci indicate, si ricorda che secondo quanto disposto dal D.M. 25 giugno 2009⁷, come comunicato con nota prot. 10878 del 18.12.2009, alla regolazione 2009 è applicata la riduzione del 14,01 % (già applicata ai fini della rata per l'autoliquidazione 2008/2009⁸) e che nelle basi di calcolo inviate a dicembre, è indicato il premio speciale unitario relativo alla regolazione anno 2009 al netto della riduzione, al fine di facilitare il conteggio di quanto dovuto.

Termine di versamento dei premi assicurativi

Il versamento dei premi di autoliquidazione 2009/2010 deve essere effettuato entro il prossimo 16 giugno in unica soluzione, oppure con la rateazione prevista ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999⁹.

In tale ultimo caso, per effetto del differimento del termine al 16 giugno, le rate sono ridotte a tre, con maggiorazione degli interessi da applicare soltanto sulla seconda rata avente scadenza 16 agosto e sulla terza, avente scadenza il 16 novembre.

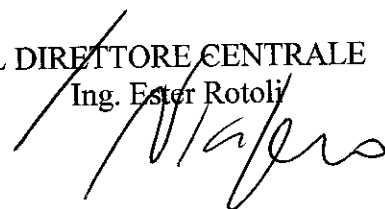
I coefficienti¹⁰ da moltiplicare per gli importi della seconda e terza rata sono i seguenti:

- rata 16 agosto 2010: 0,003643288
- rata 16 novembre 2010: 0,009138082

Le imprese che, entro il termine del 16 aprile stabilito dall'art. 5, comma 7-septies, del decreto legge n. 195/2009, hanno già versato in unica soluzione il premio 902010, calcolato in base ai tassi precedenti e/o senza applicazione della riduzione del 14,50 % ai premi speciali unitari, possono utilizzare il credito in compensazione a mezzo F24 con le consuete modalità.

In relazione al nuovo termine di versamento del 16 giugno fissato dal decreto legge n. 72/2010, le imprese che nelle more dell'emanazione del decreto stesso non hanno versato il premio di autoliquidazione entro i termini previgenti, sono da considerarsi in regola ai fini contributivi, con effetto retroattivo.

IL DIRETTORE CENTRALE
Ing. Ester Rotoli



⁶ Vedi nota prot. 1447 del 15.2.2010.

⁷ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009.

⁸ Vedi nota prot. 5489 del 29 aprile 2009.

⁹ Articolo 59, comma 19, della legge n. 449/1997 e all'articolo 55, comma 5 della legge n. 144/1999.

¹⁰ Vedi nota prot. 500 del 20.1.2010.